

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

28.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);	
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3	FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053)	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7 9, 12, 16, 20, 21, 22
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2018);		ARTIOLI ROSSELLA	20
		BARONTINI ROBERTO	4, 15
		BENEVELLI LUIGI	4

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1985

	PAG.		PAG.
COBELLIS GIOVANNI	4	GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	5, 12, 14, 21, 22
CURCI FRANCESCO	12	LUSSIGNOLI FRANCESCO	5
DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i>	3	MAZZONE ANTONIO	12, 15, 18
	6, 14, 18, 20, 21, 22	PALOPOLI FULVIO	11, 19
DEL MESE PAOLO	12	POGGIOLINI DANILO	22
FALCIER LUCIANO	5, 6, 11, 12, 20	SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	4, 9, 10, 11 13, 16, 20, 21, 22
GARAVAGLIA MARIAPIA	18	VENTRE ANTONIO	4, 11, 17

La seduta comincia alle 10,15.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Carrus sostituisce il deputato Augello; il deputato Belardi Merlo, sostituisce il deputato Calonaci; il deputato Correale sostituisce il deputato De Rose; il deputato Rabino sostituisce il deputato Armellin.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018); e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già ap-

provato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984, e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali »; Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Desidero ricordare alla Commissione che nella seduta di ieri avevamo iniziato l'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti l'onorevole Giovagnoli aveva ritirato gli emendamenti 6. 1 e 6. 3, mentre l'onorevole Curci aveva ritirato l'emendamento 6. 4. Dobbiamo oggi esaminare, quindi, gli emendamenti 6. 2, già illustrato dall'onorevole Cobellis, e 6. 5 presentato dall'onorevole Falcier ed altri.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Ho avuto modo di affrontare, in maniera approfondita, la tematica oggetto degli emendamenti Cobellis ed altri 6. 2 e Falcier ed altri 6. 5. Ne ho tratto il convincimento che non posso non invitare i presentatori a ritirarli.

In particolare, per quanto riguarda lo emendamento 6. 2, desidero sottolineare che il caso delle scuole di ostetricia è diversamente regolato nel paese. Esistono, infatti, ad esempio, anche scuole di ostetricia presso i policlinici universitari, enti autonomi con una loro personalità giuridica. Qualcuno potrebbe dirmi che la formula: « in quanto compatibili », contenuta nella norma, potrebbe risolvere il problema scaturito da eventuali decisioni che andassero ad invadere l'autonomia di altri soggetti. Ritengo — però — che la questione vada considerata in termini diversi. Infatti, proprio a seguito della sentenza della Corte costituzionale adottata

in materia, e che qui è stata più volte richiamata, le regioni hanno poteri decisionali maggiori in questo campo. Al riguardo, in qualità di Ministro della sanità, posso affermare che è mia intenzione incontrarmi con i rappresentanti delle regioni per approfondire insieme i termini del problema ed eventualmente ricercarne le soluzioni migliori, nella prospettiva di una legge-quadro sulla istruzione professionale paramedica. Soluzioni che, allo stato attuale delle cose, non possono che essere frutto di iniziative a livello amministrativo periferico.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento presentato dall'onorevole Falcier ed altri 6. 5, non posso certo disconoscere le ragioni e i motivi che informano tale proposta emendativa. È per questo che il Governo si dichiara, fin d'ora, disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno che venga presentato sull'argomento e che collochi la relativa questione nel più generale quadro della riforma della Croce rossa italiana.

GIOVANNI COBELLIS. Desidero dare un chiarimento sulla portata dell'emendamento 6. 2. Quanto ha testé affermato il Ministro è da me condiviso anche se ritengo che le sue considerazioni valgono soprattutto, nell'ambito del problema in esame, per il campo didattico. Infatti, a mio avviso, le scuole di ostetricia vanno valutate sotto un duplice aspetto: quello didattico e quello assistenziale. In ordine a questo secondo aspetto c'è da rilevare che problemi non si pongono per il direttore della scuola di ostetricia che svolge sostanzialmente funzioni didattiche, mentre gli assistenti che sono stati assunti dalla scuola di ostetricia — che ha personalità giuridica — ma che svolgono solo attività assistenziale e non didattica, non possono essere più considerati personale universitario dal febbraio del 1983, cioè dalla sentenza della Corte costituzionale. L'altro ruolo è quello ospedaliero e del servizio sanitario nazionale.

Il Ministro dice delle cose giuste ma esse riguardano solo il direttore e le attività didattiche.

NICOLA SCAGLIONE, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 2 ritengo che, così come è formulato, non aggiunge e non toglie nulla rispetto alla definizione della natura giuridica e della collocazione delle scuole ostetriche autonome, definizione che è completamente da ridisegnare.

Nel caso in cui il presentatore dell'emendamento non raccolga l'invito del Governo a ritirarlo, mi rimetto alla Commissione.

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente, esprimo un sostanziale consenso alle dichiarazioni del Ministro anche perché ritengo non sia vero che questo emendamento non modifichi l'articolo: introduce degli elementi in una vicenda molto complicata dal punto di vista della competenza.

In questo senso ritengo che possiamo fare nostre le sollecitazioni al Ministero affinché risolva le questioni di sua spettanza, quelle cioè di carattere amministrativo.

ROBERTO BARONTINI. Ritengo che le considerazioni del ministro siano opportune e che debbano essere accolte.

ANTONIO VENTRE. Condivido le osservazioni del ministro.

GIOVANNI COBELLIS. Nelle stesse strutture dove risiedono le scuole per la formazione degli ostetrici esiste anche del personale convenzionato che insegna e che fruisce della sanatoria e altro personale insegnante nelle scuole per la formazione di parasanitari che verrebbe ad essere escluso dai benefici della sanatoria. Ritengo quindi che dovremmo includere in queste norme tutti coloro che hanno uguali requisiti.

Vorrei far presente che sono favorevole all'approvazione dell'emendamento di cui discutiamo a condizione che un uguale trattamento sia riservato a tutti colo-

ro che in eguali condizioni svolgono le stesse mansioni.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Credo che le preoccupazioni espresse dal ministro in riferimento all'emendamento 6. 2 debbano essere condivise soprattutto se — come io lo interpreto — l'emendamento stesso fa riferimento a tutto il personale precario delle scuole di ostetricia.

La precisazione fatta dal collega Cobellis invece, nell'esplicitare le finalità dell'emendamento, sembra riferirsi esclusivamente al personale che svolge funzioni di assistenza sanitaria all'interno delle strutture ospedaliere.

Il problema potrebbe essere risolto con un ordine del giorno interpretativo.

Il personale medico che svolge funzioni sanitarie e non didattiche dovrebbe beneficiare della sanatoria che riguarda il personale che opera all'interno delle unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cobellis ed altri 6. 2, sul quale il Governo si è dichiarato contrario e il relatore si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Falcier ed altri 6. 5.

LUCIANO FALCIER. Signor presidente, proporrei di mantenere l'emendamento, salvo che ulteriori motivazioni ne consiglino l'accantonamento e un successivo esame nella trattazione degli altri articoli o delle norme transitorie; con tale modifica si intende verificare la possibilità di inquadramento in ruolo con determinati requisiti di garanzia del personale della Croce rossa svolgente servizi sanitari.

La sua presentazione è stata determinata dal fatto che la Commissione, ritenendo opportuno tenere conto della posizione di quel personale, aveva votato ed introdotto un emendamento, in base al quale si imponevano due condizioni per

usufruire della norma di sanatoria: lo svolgimento di servizi sanitari e il trasferimento al Servizio sanitario nazionale. Tale operazione non si è verificata, né vi è la garanzia che possa essere realizzata in breve tempo, ciò comporta il pericolo che il personale considerato, pur avendo tutti i requisiti per essere trasferito al Servizio sanitario nazionale, non si trovi in possesso di quelli richiesti dal presente disegno di legge.

Il secondo comma dell'emendamento da me presentato riguarda il calcolo delle 28 ore settimanali richieste al personale convenzionato per usufruire del provvedimento di sanatoria, così come stabilito nel testo approvato dal Senato. In proposito occorre tener presente che il personale della Croce rossa svolge funzioni variabili e flessibili, per cui nel corso delle settimane può essere impegnato per un numero di ore maggiore o minore di quelle previste nel disegno di legge. Pertanto, con l'approvazione di questo emendamento verrebbe introdotta la norma, in base alla quale viene garantita la possibilità di godere della sanatoria a coloro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1983 e l'entrata in vigore della legge, hanno svolto la loro attività per un periodo di tempo pari ad una media settimanale di 28 ore.

Ho ritenuto di inserire il presente emendamento nell'ambito dell'articolo 6 in considerazione del fatto che tratta delle amministrazioni sanitarie diverse dalle unità sanitarie locali.

Per i motivi illustrati, riterrei di insistere sulla votazione di questo emendamento, salvo che motivazioni ulteriori non ne consiglino l'accantonamento o l'esame nell'ambito delle norme transitorie.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Comprendo le preoccupazioni espresse con questo emendamento dall'onorevole Falcier e vorrei ricordare come più volte ci siamo presentati in questa Commissione con una serie di atti ispettivi relativi al problema dello scorporo dei servizi sanitari, quello scorporo previsto, tra l'altro, dal decre-

to del Presidente della Repubblica n. 612 non ancora attuato a distanza di 4 anni. Ciò ha recato gravi conseguenze soprattutto nei confronti del personale impegnato nei servizi della Croce rossa, il quale attende dall'approvazione della legge n. 823 il passaggio al Servizio sanitario nazionale.

Con la formulazione dell'articolo 2 ci siamo preoccupati di garantire a tale personale sanitario il diritto di usufruire della sanatoria; anche noi nutriamo delle perplessità circa il requisito delle 28 ore settimanali di servizio prestato. Pertanto, saremmo d'accordo sull'opportunità di modificare questo punto nel senso indicato dal secondo comma dell'emendamento Falcier. Infatti, l'introduzione di una media settimanale calcolata nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1983 e l'entrata in vigore della legge eviterebbe l'insorgere di problemi interpretativi. Riterrei, tuttavia, opportuno collocare l'emendamento nell'ambito dell'articolo 8 relativo alle procedure concorsuali; dovremmo allora discutere sulla formazione della Commissione per l'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'articolo 2 con contemporaneo esame del problema dei precari della Croce rossa.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 6. 5, manteniamo le nostre perplessità e siamo propensi ad un accantonamento, essendo possibile riesaminare la questione nell'ambito di una norma transitoria. Riteniamo, infatti, inopportuno inquadrare il personale in oggetto nell'ambito di un altro ente destinato ad essere per una parte riorganizzato e per un'altra scorporato, intervenendo in un'altra amministrazione. Inoltre, non vediamo la necessità di introdurre tale modifica, dal momento che all'articolo 2 si stabilisce con molta chiarezza la possibilità di beneficiare della legge di sanatoria anche per il personale dei servizi sanitari della Croce rossa.

LUCIANO FALCIER. Ritiro l'emendamento 6. 5 con l'intendimento di ripresentarlo nel corso dell'esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7:

(Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali).

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che riveste, per incarico conferito, entro il 31 dicembre 1983, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di un punto per ogni anno di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio previsto per la categoria dei titoli di carriera, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi, si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. A mio giudizio, il disposto normativo dell'articolo 7, relativo ai concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali, è stato il frutto di un attento esame e ritengo, pertanto, che intorno a tale questione sia stato detto tutto. D'altra parte, già ieri vi è stato un incontro informale con i rappresentanti dei gruppi di questa Commissione, nel quale si è cercato di mediare tra i diversi orientamenti. Il sottoscritto, in qualità di Ministro della sanità, ha fatto di tutto per trovare la soluzione migliore, cercando di operare con serenità e obiettività,

così come ha già assolto al suo compito presso l'altro ramo del Parlamento nel corso dell'esame di questo disegno di legge.

Reputo, quindi, che sia nell'interesse del Servizio sanitario nazionale aderire all'emendamento 7. 10 presentato dal relatore, anche se credo sia opportuno vengano rivisti certi profili tecnici. Infatti, tale emendamento, a mio avviso, rappresenta il più avanzato punto di equilibrio in vista di passaggi nodali e complessi che nel corso dell'esame del provvedimento, dovremo ancora affrontare. Non dimentichiamoci, infine, che questo è un provvedimento di legge che, a fronte di situazioni che difficilmente possono essere ricondotte ad uniformità di trattamenti, costituisce un momento importante per la stabilizzazione dello stesso servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Falcier e Meleleo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Il personale laureato dei ruoli sanitari, professionale, tecnico e amministrativo che riveste, per incarico conferito, entro il 31 dicembre 1983, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, compresa quella di componente l'ufficio di direzione, e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, se in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, o di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica provvisoria della Unità sanitaria locale presso la quale presta servizio con la posizione funzionale ricoperta.

Il personale medico del ruolo sanitario, di cui al precedente comma, deve possedere, per poter usufruire di quanto previsto dal comma precedente, oltre all'idoneità il requisito dell'anzianità di almeno 3 anni, al momento di entrata in vigore della presente legge nella qualifica.

Lo stesso personale è inquadrato nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio qualora disponga dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di direttore amministrativo ovvero anzianità di servizio di almeno dieci anni nella carriera direttiva dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, degli enti soppressi a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7. 1.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo già di ruolo anche in posizioni funzionali immediatamente inferiori in seguito a pubblico concorso, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra da almeno 6 mesi la posizione funzionale apicale per incarico conseguito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ovvero ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, già possedendo integralmente i requisiti d'accesso alla stessa come previsto dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e che alla data di entrata in vigore della presente legge continui a prestare servizio nel relativo posto, purché vacante nella pianta organica provvisoria dell'USL, è immesso in ruolo nel posto stesso.

I sanitari, in attesa di acquisire il requisito di idoneità nell'attuale sessione sono trattenuti in servizio sino all'espletamento di concorsi riservati.

I concorsi riservati di cui al precedente comma sono avviati dalla USL su istanza dell'interessato da avanzarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica degli idonei e devono essere conclusi entro i successivi sei mesi.

7. 2.

Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi, Meleleo e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi dell'articolo 7 con i seguenti:

« Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che riveste, per incarico conferito, entro il 31 dicembre 1983, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, o di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica provvisoria dell'unità sanitaria locale presso la quale presta servizio con la posizione funzionale apicale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale, adottata a seguito di domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale medico del ruolo sanitario che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non sia in possesso del requisito dell'idoneità per la posizione funzionale apicale, è comunque trattenuto in servizio, con la stessa qualifica fino all'acquisizione dell'idoneità stessa da conseguirsi immancabilmente nella prima sessione dei relativi esami nazionali che si terrà immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, il relativo posto verrà ritenuto libero e vacante e alla sua copertura si

provvederà con concorso pubblico da espletarsi secondo la normativa vigente »

7. 3.

Il relatore onorevole Scaglione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il personale laureato dei ruoli sanitari, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da almeno due anni, per incarico regolarmente conferito ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale su posto vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti per il posto da ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica solo al personale che abbia conseguito almeno una delle posizioni funzionali inferiori attraverso pubblico concorso per titoli ed esami e che sia in ruolo nella posizione funzionale immediatamente inferiore.

Al personale che non possa beneficiare della disposizione di cui al primo comma è attribuito, per la partecipazione ai pubblici concorsi, un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti »

7. 10.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1985

Gli onorevoli Guerzoni, Tagliabue e Del Mese hanno presentato il seguente emendamento, identico a quello presentato dal relatore:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il personale laureato dei ruoli sanitari, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da almeno due anni, per incarico regolarmente conferito ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale su posto vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti per il posto da ricoprire dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica solo al personale che abbia conseguito almeno una delle posizioni funzionali inferiori attraverso pubblico concorso per titoli ed esami e che sia in ruolo nella posizione funzionale immediatamente inferiore.

Al personale che non possa beneficiare della disposizione di cui al primo comma è attribuito, per la partecipazione ai pubblici concorsi, un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti ».

7. 11.

Gli onorevoli Del Mese, Giovagnoli Sposetti e Curci hanno presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « alla data del 30 giugno 1984, da almeno due anni »; con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 1983 ».

0. 7. 10. 1.

L'onorevole Curci ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere, al secondo comma, dalla parola: « che » a: « esami ».

0. 7. 10. 2.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Benivelli e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, già di ruolo a seguito di concorso, che riveste per incarico conferito entro il 31 dicembre 1983, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, in possesso dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai relativi concorsi di assunzione, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, n. 761, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato, nei ruoli nominativi regionali e nel posto ricoperto, purché vacante nella pianta organica provvisoria dell'unità sanitaria locale ».

7. 4.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 7. 10, in quanto intendo presentarne un altro diversamente formulato, così come ho preannunciato poc'anzi nel mio intervento.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha ritirato l'emendamento 7. 10 si intendono decaduti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, già inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami in una posizione funzionale immediatamente inferiore a quella apicale, e che alla data del 30 giugno 1984 ricopriva da almeno due anni, per incarico regolarmente conferito ai sensi delle normative vigenti all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale in posto vacante, e che continui alla data di entrata in vigore della presente legge a prestare servizio nella medesima posizione, è inquadrato nei ruoli nominativi regionali nella medesima posizione funzionale con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge, previo superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami e sempre che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per il posto da ricoprire dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le domande di partecipazione al concorso riservato devono essere presentate a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale non di ruolo o di posizione funzionale non immediatamente inferiore a quello apicale, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente primo comma è attribuito un punteggio aggiuntivo nella partecipazione a pubblici concorsi di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, da computarsi nell'ambito del punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di 10 punti ».

7. 12.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'emendamento così come è stato proposto non credo che abbia bisogno di una lunga

esposizione, esso rappresenta la giusta sintesi tra le esigenze contrapposte che, nel corso dell'iter di questa legge, si sono presentate anche rispetto al problema degli apicali all'interno delle unità sanitarie locali.

È stato detto da qualcuno che se la sanatoria fosse stata limitata alle sole funzioni iniziali, probabilmente il problema degli apicali non si sarebbe posto.

È apparso giusto al relatore che nel momento in cui si riconosceva la possibilità di un inquadramento in ruolo delle funzioni intermedie non si escludessero completamente dalla sanatoria le funzioni apicali. Evidentemente è necessaria una gradualità rispetto al tipo di funzioni esercitate e quindi al livello di responsabilità che le stesse funzioni comportano. Le condizioni per la sanatoria sono state, a mio avviso, efficacemente espresse nel dibattito formale e informale che abbiamo svolto e nella sintesi che ho cercato di fare.

La prima questione che abbiamo affrontato riguardava la necessità che gli apicali, che avrebbero fruito della sanatoria, avessero svolto, nel corso della loro carriera, almeno una selezione attraverso pubblico concorso.

È stata prevista inoltre la necessità che l'interessato abbia svolto la funzione di incaricato per un periodo di tempo più lungo di quello previsto per gli assistenti o per gli aiuti (2 anni rispetto alla data del 30 giugno 1984).

Vi è poi la previsione dei meccanismi di attuazione del concorso riservato per titoli ed esami: presentazione della domanda entro 30 giorni, attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Dobbiamo osservare che questo rappresenta un grosso vantaggio in quanto tale punteggio è aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.

Questo è il senso complessivo dell'emendamento sostitutivo del primo comma. Dichiaro comunque la mia disponibilità ad un riesame.

Per quanto riguarda la condizione del pubblico concorso, il problema non trova perfettamente compatte e consenzienti

neppure le categorie a cui il provvedimento dovrebbe applicarsi, per questo il Parlamento, e quindi questa Commissione, deve operare una sintesi e ricercare una giusta soluzione.

ANTONIO VENTRE. Signor presidente, colleghi, vorrei richiamare alla vostra attenzione la frase « in una posizione funzionale immediatamente inferiore ». Ritengo che questa espressione potrebbe ingenerare confusione e che quindi sarebbe opportuno sostituire le parole « in una » con la parola « nella », indicando con questa una sola possibilità.

In caso contrario noi potremmo avere un aiuto ostetrico che usufruisce della sanatoria come primario dermatologo perché nel frattempo ha conseguito questo incarico.

Inoltre ritengo che la parola « regolarmente » riferita al conferimento degli incarichi sia pleonastica in quanto è ovvio che gli incarichi siano stati « regolarmente » conferiti.

Ecco perché dietro le questioni formali molto spesso se ne nascondono altre di sostanza. Ritengo sia opportuno modificare l'espressione « incarico regolarmente conferito » poiché, se con essa si vuole intendere incarico conferito ai sensi delle normative vigenti, si deve ritenere che è regolare; se, viceversa, si intende dire che l'incarico deve essere regolarmente conferito ai sensi delle normative vigenti, occorre tenere presente che le situazioni locali e ambientali, i rapporti tra primario incaricato e amministrazione (per esempio per l'immissione in quella struttura di un altro primario rivale) possono mutare, per cui l'amministrazione che deve procedere alla sanatoria potrebbe sentirsi in diritto di riesaminare il caso ripudiando l'acquiescenza espressa precedentemente. In base a questa interpretazione essa avrebbe il diritto, se non il dovere, di accertare se il Coreco ha regolarmente approvato quella delibera.

Inoltre, ritengo fuorviante l'espressione « normative vigenti ». È pur vero che più provenienze confluiscono nelle unità sanitarie locali (pensiamo al capo sala, al

personale infermieristico ecc...), ma l'incarico viene conferito in base ad un'unica normativa. Pertanto, riterrei opportuno dire « ai sensi della normativa vigente ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Concorro perfettamente con le due osservazioni formulate dall'onorevole Ventre; trovo, infatti, più corretto sostituire alle parole « in una posizione » l'espressione « nella posizione », in quanto si elimina in tal modo un momento di equivoco e di ambiguità. Allo stesso modo convengo sul fatto che la parola « regolarmente », anziché rafforzare il concetto, finisce col determinare margini di equivocità nell'interpretazione.

Ritengo, viceversa, preferibile mantenere l'espressione « normative vigenti » proprio per la pluralità degli ordinamenti che hanno dato luogo agli inquadramenti nelle unità sanitarie locali.

LUCIANO FALCIER. Per quanto riguarda lo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami, nel precedente intervento il relatore aveva dichiarato la sua disponibilità a verificare che il personale interessato alla sanatoria avesse svolto nel corso della sua carriera un concorso pubblico indipendentemente dalla qualifica cui si accedeva per suo tramite. Ritengo che la partecipazione ad un concorso pubblico per titoli ed esami da parte di personale candidato alla qualifica apicale rappresenti già una garanzia sufficiente. Pertanto, suggerirei di correggere l'espressione « per titoli ed esami in una posizione » con quella « per titoli ed esami, e che ricopra la posizione » trattandosi di due requisiti distinti.

FULVIO PALOPOLI. Mi associo alla considerazione svolta dal deputato Falcier. Egli ha precisato un aspetto della questione, che anche noi intendiamo sottolineare e relativamente al quale abbiamo presentato un emendamento. Esso raccoglie le osservazioni espresse dall'onorevole Falcier e gli orientamenti in parte già accolti nel precedente emendamento presentato dal relatore. Pur condividendo, in

sostanza, le osservazioni formulate dall'onorevole Falcier, invito i colleghi a votare l'emendamento da noi presentato sull'argomento.

FRANCESCO CURCI. Preannuncio la presentazione insieme ad altri colleghi di due subemendamenti, che introducono una piccola variante alla lettera del primo comma dell'articolo 7 nella formulazione testé proposta dal relatore. Ritengo, infatti, che in questa prima parte dell'articolo vada ricercata la soluzione delle difficoltà legate all'approvazione di questo disegno di legge. Il primo subemendamento è volto alla soppressione dell'espressione « a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami »; infatti, essendo l'aspirante in possesso di un titolo di idoneità nazionale e dovendo superare un altro concorso di cui si fa menzione nel prosieguo del testo, ritengo non sia necessario richiedere il superamento di un'altra prova concorsuale. Inoltre presenterò un ulteriore subemendamento che prevede di sostituire la data del 30 giugno 1984 con quella del 31 dicembre 1983.

Nel prendere atto con soddisfazione del fatto che ci si avvia rapidamente alla conclusione di questo provvedimento, e nel confermare quanto abbiamo avuto occasione di dire in questa sede e informalmente, cioè che il lavoro compiuto è frutto di impegno metodico e meticoloso di tutti, teso a recepire la volontà democratica di questo ramo del Parlamento, mi appello al rappresentante del Governo affinché con queste modifiche che ho proposto si possano superare le ultime piccole riserve che ancora esistono su questo disegno di legge, modifiche che, ricordo, si riferiscono ad un provvedimento di sanatoria e non ad un disegno di legge di orientamento generale. Sottolineo il fatto che quando si deve sanare un precariato si introducono anche norme che possono non soddisfare complessivamente posizioni ideologiche e culturali. È questo il nostro caso, per cui invito la Commissione ad accogliere le modifiche che ho illustrato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati numerosi subemendamenti all'emendamento 7. 12 del relatore. Per consentire di ordinare e riprodurre i subemendamenti riferiti all'emendamento 7. 12, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti all'articolo 7 se intendono mantenerli.

LUCIANO FALCIER. Ritiro il mio emendamento 7. 1.

ANTONIO MAZZONE. Ritiro il mio emendamento 7. 2.

PAOLO DEL MESE. Ritiro i miei emendamenti 7. 3 e 7. 11.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Ritiro il mio emendamento 7. 4.

PRESIDENTE. L'onorevole Curci ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 sopprimere le parole da: « a seguito », fino alle parole: « ed esami ».

0. 7. 12. 2.

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Sposetti e Benevelli hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 sostituire al primo comma le parole: « a seguito di pubblico concorso... in una posizione » con le parole: « nella posizione ».

0. 7. 12. 5.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 al primo comma, terza riga, sostituire le parole: « per titoli ed esami in una posizione » con le parole: « per titoli ed esami, e che ricopra la posizione ».

0. 7. 12. 7.

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Sposetti e Benevelli hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 al primo comma sostituire le parole: « di pubblico concorso per titoli ed esami » con le parole: « di concorso espletato secondo le leggi vigenti ».

0. 7. 12. 1.

L'onorevole Ventre ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 sostituire le parole: « in una » con la parole: « nella » e sopprimere, al quinto rigo, la parola: « regolarmente ».

0. 7. 12. 6.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Curci e Del Mese hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 sostituire le parole: « 30 giugno 1984 » con le parole: « 31 dicembre 1983 » e sopprimere le parole: « da almeno due anni ».

0. 7. 12. 4.

Gli onorevoli Falcier, Meleleo, Del Mese, Curci e Anselmi hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 aggiungere il seguente comma:

« Il personale del ruolo amministrativo che svolga funzioni apicali è inquadrato nella posizione funzionale, con le stesse modalità di cui al comma precedente, di direttore amministrativo capo servizio qualora disponga dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di direttore amministrativo ovvero anzianità di servizio di almeno dieci anni nella car-

riera direttiva dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, degli enti soppressi a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

0. 7. 12. 3.

L'onorevole Corsi ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 all'ultimo comma, dopo le parole: « a quello apicale » aggiungere le parole: « o di posizione funzionale immediatamente inferiore all'apicale che non ricopriva l'incarico da almeno due anni alla data del 30 giugno 1984 ».

0. 7. 12. 8.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli e Benevelli hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 12 al terzo comma sostituire le parole: « al personale... al precedente primo comma » con le parole: « al personale che non possa beneficiare delle disposizioni di cui al primo comma ».

0. 7. 12. 9.

Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati ?

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Desidero preliminarmente osservare che il provvedimento di sanatoria in esame è ormai maturo per la sua conclusione.

Si è discusso fin troppo e si è perso fin troppo tempo su questo problema degli apicali all'interno delle unità sanitarie locali. Si è stati portatori anche all'interno della Commissione sanità della Camera di troppe spinte che, pur se comprensibili, non devono superare i limiti di compatibilità con un sistema di cui noi dobbiamo essere garanti. Desidero sottolineare il grande rischio che ciascuno di noi può contribuire a determinare, quello di non vedere approvata la sanatoria in tempi adeguati.

Probabilmente, all'interno di questa commissione, molti componenti intendono « salvarsi l'anima » oppure dare risposte che talvolta travalicano i limiti di una corretta dialettica politica. Se è così, anch'io intendo « salvarmi l'anima » alla luce della funzione che debbo svolgere, cercando di assicurare una rapida approvazione di questa legge di sanatoria.

Le modifiche fin qui apportate al provvedimento di legge e quelle che, in qualche misura, sono già state concordate per i successivi articoli che esamineremo, sono state il frutto di un paziente lavoro di mediazione con il Governo. Non possiamo non farci carico del fatto che l'altro ramo del Parlamento ha già esaminato approfonditamente e approvato questo disegno di legge. Esistono dei limiti massimi, oltre i quali è pericoloso andare. In altre parole, smorzando il tono fin troppo appassionato con cui ho iniziato il mio intervento, dirò, con pacatezza e serenamente, che ormai siamo giunti ad un punto tale per cui non è più possibile accettare altre proposte emendative, perché con esse si andrebbe veramente verso il superamento di quei limiti cui prima ho fatto riferimento.

In base a queste considerazioni, esprimo parere contrario sui subemendamenti presentati all'emendamento 7. 12.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Credo che siamo arrivati all'esame di uno dei punti più rilevanti di questo disegno di legge, anche se non è il caso di enfatizzarlo oltre un certo limite, né in una direzione né in un'altra.

Il Governo conviene con le considerazioni che ha testé formulato il relatore e ribadisce la delicatezza e la rilevanza di questa materia nella prospettiva di una regolamentazione del sistema di reclutamento e dell'affidamento degli incarichi all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Detto questo, il Governo non può non chiedere alla Commissione di prendere atto dell'impegno consapevole profuso per individuare la migliore soluzione possibile nella stesura normativa dell'ar-

ticolo 7 che stiamo esaminando. Indubbiamente, il Governo si riserva, in caso di esiti di votazioni da esso non condivisibili, di fare le opportune valutazioni sull'eventuale superamento dei limiti di compatibilità cui il relatore ha fatto cenno nel corso del suo intervento. Si dichiara, inoltre, favorevole ad ulteriori aggiustamenti (già indicati dal relatore) ma comunque tali da non incidere, vanificandole, sulle esigenze di equilibrio complessivo del provvedimento.

L'articolo 7 è una norma che va tenuta nella massima considerazione in quanto rappresenta uno specifico segnale rispetto a funzioni che giuridicamente sono di grande importanza, fra cui quella che attiene alle forme di reclutamento ed affidamento degli incarichi nell'ambito del Servizio sanitario locale.

Abbiamo voluto, fin dall'inizio, dare alla sanatoria un carattere di norma di « passaggio » ed io credo che ognuno di noi dovrà tener presente, al di là degli atteggiamenti e delle parole che possono essere state dette, che noi siamo alla ricerca di un equilibrio nel quale ognuno abbia il massimo rispetto delle reciproche opinioni. Credo che voi dobbiate dare atto al Governo della ricerca di un equilibrio.

Quello che nell'introduzione del relatore — così sembra al Governo — è un punto di equilibrio in questa sede, deve essere portato avanti anche nelle altre sedi: in Parlamento e nel Governo.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Signor presidente, colleghi, sono pienamente d'accordo con la prima considerazione fatta dal relatore: sul problema della sanatoria da applicare agli apicali si è speso troppo tempo e troppo impegno.

Voglio dichiarare il nostro voto favorevole al subemendamento Curci condizionato però dall'introduzione di una correzione. L'emendamento proposto dal relatore non è esattamente lo stesso elaborato durante il lavoro svolto prima dell'interruzione dei lavori parlamentari, nell'ambito di un comitato informale al quale parteciparono il relatore, il Governo e i rappresentanti dei gruppi. Le differenze del te-

sto attuale rispetto a quello elaborato in precedenza sono sostanziali. Comunque, per quanto riguarda il primo punto, mi sembra di aver colto nelle parole del relatore la disponibilità a migliorare il testo.

Secondo il primo comma del testo originario la sanatoria veniva attuata attraverso un concorso riservato a coloro che avessero superato almeno un concorso pubblico in una delle posizioni funzionali inferiori. Gli stessi soggetti avrebbero dovuto appartenere al ruolo della posizione funzionale immediatamente inferiore.

Nel testo presentato questa mattina le due condizioni risultano unificate: l'immissione in ruolo è conseguente al concorso pubblico per titoli ed esami nella posizione immediatamente inferiore.

Il subemendamento presentato dall'onorevole Curci ed il nostro intendono ripristinare il testo scaturito dal lavoro svolto in precedenza. Siamo quindi d'accordo con il subemendamento proposto dal collega Curci, sostituendo però le parole « in una » con la parola « nella ».

Ci rendiamo conto del significato di questo provvedimento nel suo complesso e dei singoli problemi, per questo dichiariamo la nostra massima disponibilità ad apportare modifiche che possano migliorare e rendere più chiaro il testo dell'articolo 7.

ANTONIO MAZZONE. Sono favorevole a questo emendamento ma intendo lamentare il fatto che la presentazione di un nuovo emendamento vanifica in sostanza tutto il lavoro svolto e gli accordi raggiunti in altra sede. Ritengo inoltre che non sia corretto modificare un testo già concordato con le opposizioni, arroccandosi su posizioni di maggioranza.

Posso comprendere le esigenze del Governo, ma vorrei sottolineare che l'articolo 7 era stato concordato non solo con il relatore ma anche con il Governo, rappresentato dal sottosegretario. Se si vuole modificare quel testo bisogna farlo in collaborazione con tutti coloro che avevano partecipato alla sua stesura.

Non vorrei che queste mie osservazioni potessero far pensare che noi vogliamo

ritardare l'approvazione di questo provvedimento sollecitato da tutte le categorie sociali.

Io credo, considerando tutte le posizioni, che con uno sforzo di volontà sia possibile arrivare ad una corretta sanatoria, ma trovandomi di fronte ad una chiusura così ermetica del Governo e del relatore, personalmente non sono d'accordo con questo atteggiamento e quindi dichiaro che voterò a favore più per questione di principio che per sostanza.

ROBERTO BARONTINI. Molto serenamente devo dire che è sicuramente ingiusto, e forse anche demagogico, partire da distinzioni fra rigoristi e moralisti da una parte e lassisti dall'altra. Per quel che ho potuto vedere seguendo i lavori della Commissione, credo che il desiderio di arrivare ad una approvazione rapida, e quanto più possibile coerente e giusta, di questa legge sia proprio di tutti i gruppi e ciò, lo ripeto, deve sgombrare il campo da errate ripartizioni tra chi sembra più sensibile a pressioni settoriali e chi sembra arroccato su posizioni gianseniste di intransigenza *tout court*.

Detto questo, rilevo che se in questa materia non vi sono limiti di carattere morale o ideologico certo vi sono dei limiti di carattere politico che ciascun gruppo pone nel momento in cui partecipa a questa discussione. I limiti di carattere politico che il partito repubblicano aveva indicato, sia in Comitato sia in Commissione, per mezzo del nostro capogruppo sono stati nel corso della discussione ampiamente superati, anche se con molte perplessità e con un certo travaglio. Noi eravamo infatti partiti da una concezione che respingeva per principio ogni concessione di sanatoria per i motivi che sono stati ampiamente illustrati sia in questa sede sia al Senato; ci eravamo poi attestati su una ulteriore trincea, cioè che la sanatoria non dovesse includere primari ed apicali, ed anch'essa è stata superata con notevole travaglio. Ora ci troviamo di fronte all'emendamento del relatore, fatto proprio dal Governo, nel quale i due anni diventano 18 mesi ed al subemenda-

mento del gruppo comunista: siamo ancora disponibili a compiere un ulteriore sforzo e ad attestarci su questo limite ma non intendiamo assolutamente andare oltre. « Né una nota di più né una di meno » rispose Mozart quando gli fu domandato come mai la sua sinfonia avesse tante note, ed anche se questa non è una sinfonia ulteriori tagli non sono comunque più possibili. Questa è l'ultima spiaggia sulla quale ci attestiamo perché, senza voler demonizzare nessuno, ci sono dei limiti politici, delle pregiudiziali politiche che avevamo posto alla base della discussione di questo provvedimento e che non possiamo superare.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Riconosco con lealtà che, come osservato dalla collega Giovagnoli e dal collega Mazzone, nell'emendamento presentato all'inizio della seduta alcuni punti sono diversi da quelli concordati, ma credo che tutti debbano riconoscere che, nonostante il grande sforzo del nostro presidente — al quale rinnovo un vivo apprezzamento —, la discussione stia andando avanti in maniera abbastanza confusa. Per cercare di fare maggiore chiarezza e per sgombrare il campo da ulteriori equivoci — riferendomi anche a quanto detto in inizio di seduta nell'illustrazione dell'emendamento — ritiro il mio emendamento 7. 12 e lo sostituisco con un altro che illustrerò telegraficamente. Si tratta, in sostanza, dello stesso testo che approvammo nella seduta del gruppo informale di lavoro con l'ulteriore riduzione del termine da due anni a 18 mesi; inoltre, tenendo conto delle considerazioni dell'onorevole Ventre, per meglio puntualizzare la prima parte sopprimo la parola « regolarmente ». Credo che questo corrisponda alle intese raggiunte, che rappresentano — me lo consenta il ministro — una ulteriore forzatura per quanto riguarda il termine entro il quale si è svolto l'incarico. Ovviamente è previsto che si debba essere in ruolo in una qualsiasi delle posizioni funzionali precedenti e non solo in quella immediatamente precedente.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha ritirato l'emendamento 7. 12, si intendono decaduti i subemendamenti ad esso riferiti. Se qualche collega vuole mantenerne la sostanza, dovrà presentare nuovi emendamenti al nuovo testo del relatore.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da almeno 18 mesi per incarico conferito ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale su posto vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti, per il posto da ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica solo al personale che abbia conseguito almeno una delle posizioni funzionali inferiori attraverso pubblico concorso per titoli ed esami.

Al personale che non possa beneficiare della disposizione di cui al primo comma è attribuito, per la partecipazione ai pubblici concorsi, un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti ».

7. 13.

L'onorevole Curci ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 7. 13:

Al primo comma dell'emendamento 7. 13, sostituire le parole: « alla data del 30 giugno 1984 » con le parole: « alla data del 31 dicembre 1983 » e sopprimere le parole: « da almeno 18 mesi ».

0. 7. 13. 3.

Gli onorevoli Mazzone, Muscardini Pali e Del Donno hanno presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'emendamento 7. 13.

0. 7. 13. 1.

L'onorevole Curci ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'emendamento 7. 13.

0. 7. 13. 4.

L'onorevole Giovagnoli Sposetti ha presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma dell'emendamento 7. 13, sostituire le parole: « pubblico concorso per titoli ed esami » con le parole: « concorso espletato secondo le leggi vigenti ».

0. 7. 13. 5.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo il terzo comma dell'emendamento 7. 13, aggiungere il seguente:

« Il personale del ruolo amministrativo che svolga funzioni apicali è inquadrato nella posizione funzionale, con le stesse modalità di cui al comma precedente, di direttore amministrativo capo servizio qualora disponga dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di direttore amministrativo ovvero anzianità di servizio di almeno dieci anni nella carriera direttiva dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, degli enti soppressi a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

0. 7. 13. 2.

ANTONIO VENTRE. Sono un po' imbarazzato perché temo che le mie osservazioni mi rendano impopolare. Prendo lo spunto da un articolo di *Panorama* della scorsa settimana, nel quale si parla della esterofilia in materia di ricoveri sanitari e dei miliardi che il servizio sanitario nazionale eroga per le prestazioni che i cittadini italiani richiedono sempre di più a strutture straniere. La causa di questa esterofilia risiede, a mio giudizio, nell'impoverimento delle strutture pubbliche; inoltre, anche coloro che possono permetterselo ricorrono sempre più di frequente alle strutture private. Ecco perché mi meraviglia che questo emendamento sia stato presentato dall'onorevole Giovagnoli Sposetti, che, come me, si preoccupa soprattutto della gente che non ha i mezzi per ricorrere al medico di chiara fama, al medico selezionato seriamente sul campo di battaglia, cioè in sala operatoria, che va ad operare nelle strutture private.

L'emendamento del Governo, che il ministro ed il relatore avevano giudicato punto di equilibrio, presupponeva che il personale fruitore di questa norma dovesse quanto meno aver superato un concorso, essere di ruolo nella qualifica immediatamente superiore di aiuto.

Eliminando questo requisito essenziale, che bene il Governo aveva ritenuto ineliminabile, noi veniamo a premiare con cariche napoleoniche coloro che hanno superato un concorso per assistenti. Invito a riflettere su questa considerazione: il concorso per assistenti prevedeva soltanto pochissime materie, in presenza di una commissione estremamente ridotta e non contemplava la prova operatoria. Perciò, assurdamente, si dà la qualifica di aristo-

cratico della medicina pubblica a persone che mai hanno fatto una prova in sala operatoria. Si potrà dire che il decorso del tempo ha valore di esame: *dies interpellat pro homine*, direbbe il collega Del Donno. Se noi esaminiamo le prove di esame che deve superare un primario per potersi fregiare di tale titolo, vediamo che comprendono tante discipline, necessarie per esercitare l'attività di primario, ma che non sono richieste per l'attività di assistenza (igiene, capacità organizzative, legislazione sanitaria). Il punto nodale è perciò che l'assistente, che ha fatto soltanto pochissime prove teoriche per vincere il concorso, verrà « sanato » come aiuto e da aiuto verrà « sanato » come primario: penso che in questo modo non si renda un buon servizio alla medicina pubblica.

Si potrà obiettare che questo primario « sanato » è in possesso di tutti i requisiti e quindi anche dell'idoneità nazionale: ma, se questa idoneità nazionale ha lo stesso valore di un concorso, perché tanti timori nell'affrontare un concorso in piena regola?

Ho voluto consegnare queste cose *ad futuram rei memoriam*, perché resti agli atti che ho cercato di difendere la sanità pubblica e non mi sono fatto prendere da quell'« elogio della follia », di cui Erasmo da Rotterdam ci ha lasciato pagine memorabili.

ANTONIO MAZZONE. Ringrazio il relatore ed il Governo per la serietà che hanno dimostrato nel presentare un nuovo emendamento. Voglio fare una considerazione a proposito del secondo comma dell'articolo 7 che, a mio avviso, appare superfluo, poiché un primario incaricato ha comunque conseguito l'idoneità a livello nazionale tramite un concorso. Mi rivolgo soprattutto ai medici che sono presenti in questa sede: sono anni ed anni che non si svolgono concorsi pubblici e l'ultimo, a Roma, risale addirittura al 1957. Dopo di che, naturalmente, il personale incaricato in questione, ad esempio a Roma, non beneficerebbe di questa legge di sanatoria.

Poiché l'idoneità non è un titolo che si acquisisce con il passare degli anni bensì attraverso un pubblico concorso, ritengo che chi si trovi nella condizione di aver già acquisito tale idoneità, può essere considerato come se avesse superato un pubblico concorso. È questa la *ratio* a cui si informa il subemendamento 0. 7. 13. 1 che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha presentato.

Per quanto riguarda poi gli altri commi dell'emendamento 7. 13 non ho alcun rilievo da fare.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Ritengo che nel presentare l'emendamento 7. 13 il relatore Scaglione abbia compiuto il massimo sforzo di mediazione tra le varie proposte formulate in questa sede. Il Governo, dunque, nell'esprimere parere favorevole alla proposta emendativa presentata dal relatore, non può che dichiararsi contrario ad ogni altro subemendamento che ad essa venisse presentato. Nell'eventualità che tale emendamento 7. 13 dovesse essere modificato, il Governo si riserva di trarre tutte le conseguenze che sono nella sua potestà.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Fino ad ora ho evitato di intervenire proprio in considerazione del fatto che su questa materia chiunque di noi esprimendo la propria opinione rischia di farlo con toni predicatori. Lo stesso relatore, a giudizio di alcuni colleghi, è sembrato usare toni parentetici.

Giunti a questo punto, comunque, desidero anch'io rassegnare alla Commissione alcune considerazioni che hanno anche un valore di dichiarazione di voto; eviterò, in tal modo, di intervenire ancora.

Do atto al ministro della sanità di aver consentito a questa Commissione di dimostrare, nel corso dell'esame del disegno di legge 2018, che non c'è alcuna norma intangibile. Questa Commissione, infatti, ha potuto operare approfonditamente ed operosamente; molte cose sono state chiarite, anche a vantaggio di coloro che dovranno poi interpretare la legge. Do

anche atto al relatore di aver mantenuto i patti (anche se probabilmente sto usando un tono eccessivo): in seno al comitato informale, ricordo, tutti avevano sottolineato l'esigenza di rendere giustizia a posizioni che ponevano problemi più di coscienza che di natura politica.

Ho voluto dir questo anche perché ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Mazzone, specialmente in quella parte del suo discorso dove egli si è « lamentato » del fatto che la norma dell'articolo 7 sia stata nuovamente riformulata con la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo, quando, invece, proprio in seno al comitato informale, tutte le parti politiche si erano riconosciute e avevano condiviso un'altra formulazione normativa dell'articolo 7.

Le due modifiche che il relatore ha voluto introdurre nel suo emendamento, a mio avviso, rappresentano una sufficiente garanzia sia sotto il profilo politico sia sotto quello istituzionale. Il Governo — intendo ribadirlo — qui rappresentato dal ministro della sanità, non ha voluto, nella fattispecie, imporre alcun *diktat*, pur avendo un compito programmatore sul quale la maggioranza che lo sostiene si misura e dà il suo consenso. Prescindendo, comunque, da quello che è il ruolo riconosciuto al Governo ed intervenendo a nome del gruppo della democrazia cristiana, al quale ho l'onore di appartenere, non posso non sottolineare come l'emendamento 7. 13 presentato dal relatore sia veramente il massimo sforzo possibile di mediazione tra diverse esigenze.

Esprimo pertanto il voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento 7. 13.

FULVIO PALOPOLI. Desidero fare alcune considerazioni di carattere metodologico, riferendomi — però — non al modo in cui è stato condotto l'esame di questo provvedimento di legge, obiettivamente e senza alcun dubbio difficile da portare avanti.

Se la Commissione, questa mattina, fin dall'inizio dei suoi lavori, avesse preso in esame il testo dell'articolo 7 a cui adesso ci riferiamo, molti problemi non sarebberò stati tali, considerato che su quel testo il consenso delle varie forze politiche era stato unanime. Intendo dire che questa mattina noi avevamo ritirato alcuni emendamenti perché era cambiato il punto di riferimento.

Devo riconoscere che sono stati fatti notevoli passi avanti con le modifiche apportate dal relatore al testo originario dell'emendamento 7. 13, rispetto al quale noi avevamo sollevato alcune questioni. Per quanto riguarda il primo comma, dopo le modifiche apportate, noi riteniamo di doverci astenere anche se non siamo completamente convinti della soluzione adottata.

Circa la seconda parte dell'emendamento del relatore, manteniamo i nostri subemendamenti in quanto riteniamo che la modifica apportata non sia soddisfacente.

Nel corso di questa discussione è stato affrontato un tema molto delicato: la garanzia della qualificazione del personale del servizio sanitario nazionale. Su questo problema si è soffermato, con particolare insistenza, l'onorevole Ventre. Anche se non condivido completamente i suoi auspici ritengo che le sue osservazioni e quelle di altri che hanno sviluppato lo stesso ragionamento non possano essere ignorate.

Lo stesso problema può esistere per qualunque forma di reclutamento di personale, ma teniamo conto che qui si tratta di una norma di sanatoria e quindi noi siamo disponibili e pronti a prendere in considerazione una più profonda modifica dei meccanismi attuali, per avere delle maggiori garanzie in tal senso.

Ritengo che la Commissione abbia tenuto conto responsabilmente del confronto con l'altro ramo del Parlamento. Abbiamo fatto un lavoro di miglioramento del testo senza cercare a tutti i costi di modificarlo. Con ciò voglio dire che argomenti che sono stati sia pur garbatamente presentati in questa sede e che avevamo respinto quando erano stati presentati in termini più brutali in riunioni precedenti, continuano a non convincerci.

Noi siamo in sede legislativa e rappresentiamo quindi la Camera dei Depu-

tati nel suo complesso, per questo dobbiamo fare il nostro dovere senza essere condizionati se non dalle nostre convinzioni e dall'esigenza di approvare una legge che da troppo tempo attende la conclusione del suo *iter*.

ROSSELLA ARTIOLI. Siamo arrivati ad un « giro di boa » che, d'altra parte, ci attendevamo tutti.

Mi ero permessa di fare un breve *excursus* storico sugli asburgici ed i borbonici, figure che sarebbero state presenti nell'ambito di questa discussione. Cercavo solo di storicizzare una vicenda squallida quale quella della sanatoria. Tutti affrontiamo il problema della sanatoria con remore di carattere politico.

Credo sia necessario dare atto al relatore ed al Governo di essere addivenuti, in questa vicenda, non a chiusure ermetiche ma anzi ad aperture. L'ultimo emendamento presentato giustamente riconosce i risultati ottenuti in sede di Comitato ristretto.

Dando atto di questo, al di là delle motivazioni portate dal relatore e dal Governo, dichiaro di essere personalmente d'accordo con l'emendamento 7. 13 e chiedo ai colleghi che hanno presentato subemendamenti, se non sia possibile evitare una spaccatura. Comunque è inutile drammatizzare, è ora di giungere ai voti. Ognuno si assuma le proprie responsabilità.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Desidero fare una precisazione perché vi sia chiarezza nei nostri rapporti e perché ciascuno deve svolgere il proprio ruolo: io ho precedentemente dichiarato che ritengo il testo disposto dal relatore, ed al quale mi rimetto, un punto estremo oltre al quale obiettivamente non sarei più in grado di svolgere quella funzione di convinzione che per mia responsabilità e coscienza intendo svolgere. Ciò significa che se eventuali modifiche dovessero essere apportate all'emendamento 7. 13 dovrei trarne tutte quelle conseguenze che è potestà del Governo trarre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Curci 0. 7. 13. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Mazzone ed altri 0. 7. 13. 1, identico al subemendamento Curci 0. 7. 13. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Giovagnoli Sposetti 0. 7. 13. 5.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Il testo dell'emendamento da me proposto prevede per gli apicali la possibilità, nell'arco della carriera, di godere di questa sanatoria se abbiano vinto un solo pubblico concorso. Le contestazioni mosse a tale testo — e mi fa piacere che siano venute anche dall'onorevole Ventre, che non è medico ma è un parlamentare con grandissima esperienza di mondo sanitario e ospedaliero — mi rendono sufficientemente tranquillo perché mi fanno pensare di aver ricompreso nell'emendamento tutti i possibili casi. Sono dunque contrario al subemendamento del gruppo comunista che prevede la possibilità di sanatoria ai massimi livelli della struttura sanitaria ed amministrativa nelle unità sanitarie locali per coloro che non hanno mai partecipato ad una procedura concorsuale pubblica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 7. 13. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento 0. 7. 13. 2, dell'onorevole Falcier.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Falcier di ritirare questo suo subemendamento in quanto la materia in esso trattata potrebbe meglio rientrare nelle ipotesi previste dall'articolo aggiuntivo 7-bis.

LUCIANO FALCIER. Aderisco all'invito del relatore e ritiro il mio subemendamento.

Poiché l'approvazione dell'emendamento 7. 13 importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio, favorevole il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli onorevoli Benevelli, Giovagnoli, Palopoli e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

All'articolo 7, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 1-bis e 2, i posti di posizione funzionale intermedia ed iniziale che risulteranno vacanti in seguito all'applicazione delle norme di cui al precedente comma ».

7. 8.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 7. 8 ed a ripresentarlo quando si discuteranno le norme transitorie.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Sta bene, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Tagliabue e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, dopo le parole: « posti occupati », aggiungere le seguenti: « non siano assegnati a personale di ruolo vincitore di relativo concorso ».

7. 9.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Con questo emendamento vogliamo introdurre una maggiore specificazione, che non è pleonastica, in quanto non sono stati bloccati tutti i concorsi in atto.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Benevelli e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, al secondo comma aggiungere, in fine, dopo le parole: « relativi concorsi » la parola: « riservati ».

7. 5.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Abbiamo presentato questo emendamento perché era collegato a quello al primo comma dell'articolo 7 che abbiamo ritirato; si tratta di stabilire il mantenimento in servizio, fino ai concorsi riservati e ai concorsi pubblici, di coloro che non rientrano nel primo comma dell'articolo 7.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. In tal caso è sufficiente il secondo comma del testo originario; invito pertanto i proponenti a ritirare l'emendamento 7. 5.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Sta bene, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Poggiolini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« I posti occupati dal personale medico incaricato, di cui al primo comma, non

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1985

possono essere coperti, fino all'espletamento dei relativi concorsi, da personale medico universitario in base alle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

7. 7.

DANILO POGGIOLINI. Voglio mettere in evidenza il pericolo che i posti occupati dal personale incaricato in attesa della sanatoria vengano presi da personale universitario in base alla convenzione possibile con l'articolo 39 della legge n. 833; con l'emendamento che ho proposto si intende proprio evitare che ciò avvenga.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono anch'io favorevole, anche se probabilmente si tratta di una specificazione superflua.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Benivelli e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, terzo comma, sopprimere le parole: « nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali ».

7. 6.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Invito i proponenti a modificare l'emendamento 7. 6, nel senso di proporre solamente la soppressione della parola: « pubblici ».

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Sta bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli Sposetti ed altri hanno riformulato come segue l'emendamento 7. 6:

Al terzo comma sopprimere la parola: « pubblici ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

La discussione dell'articolo 7 è sospesa ed il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO